

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARIGNANI, ALMIRANTE, LUPIS, MONTELATICI, NUMEROSO

Annunziata il 31 maggio 1950

Per l'assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci occupa trae motivo dal fatto che col 30 giugno 1950 ha termine l'effetto della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con la quale veniva prorogata fino a tale data del 30 giugno l'efficacia della legge n. 453 del 1° agosto 1949.

I proponenti, in considerazione della importanza del problema, hanno ritenuto di rivedere e rielaborare tutta la soggetta materia nella fiducia di dare un più vigoroso impulso non solo all'assistenza in senso proprio, ma anche alla stabilizzazione definitiva di tanti disgraziati concittadini che da troppo tempo, per effetto delle sciagure belliche, versano nelle più precarie condizioni di vita sociale.

Così è sembrato necessario, non solo disciplinare con maggior larghezza l'intervento dello Stato nell'assistenza dei profughi migliorando il trattamento economico ma soprattutto si è introdotto nella legge il criterio di mettere a disposizione mezzi finanziari sul bilancio statale, che consentano di predisporre alloggi da destinare ai profughi, nonché rendere disponibili fondi adeguati sul bilancio del Mini-

stero dell'agricoltura nell'intento di creare occasioni al lavoro per i profughi contadini.

Neppure sono state trascurate altre provvidenze per agevolare la ripresa dell'attività degli artigiani profughi facendo concorrere lo Stato all'acquisto degli strumenti di lavoro, mentre per assorbire nella vita del lavoro gli operai e la mano d'opera generica si è provveduto ad assegnare aliquote di assunzioni obbligatorie da parte delle imprese pubbliche e private.

Questi, per sommi capi, i concetti fondamentali a cui si ispira la legge. Ci è grato sperare che il Parlamento vorrà fare al disegno di legge la buona accoglienza che i proponenti auspicano.

Essi non s'illudono d'aver risolto questo penoso problema, ma sono convinti che se la loro iniziativa troverà l'ambito suffragio del Parlamento, un notevole passo innanzi sarà compiuto, e gran parte dei connazionali, vittime innocenti delle vicende belliche, fra breve potranno avere la consolazione di rinserirsi nella vita operosa chiudendo definitivamente l'amara parentesi della loro grama esistenza di profughi.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

L'assistenza ed i soccorsi previsti dalla presente legge spettano ai cittadini italiani che si trovano in stato di bisogno ed appartenenti alle seguenti categorie:

1°) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia;

2°) profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3°) profughi da territori esteri;

4°) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo.

Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie, i figli non coniugati minori d'età ed inabili a proficuo lavoro. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò tale condizione o lo sono divenute a seguito di tale fatto.

ART. 2.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che ebbero residenza prima della cessazione della sovranità italiana nei territori della Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia e che:

a) siano rimpatriati a causa dello stato di guerra;

b) trovandosi in Italia siano nell'impossibilità di raggiungere la propria residenza in Africa per motivi inerenti alla guerra o ad avvenimenti politici determinatisi in quelle regioni;

c) siano rimpatriati quali civili dai campi di concentramento o internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatriino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei territori, dipendenti dalla guerra o dagli avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 del precedente articolo, coloro che ebbero residenza prima della cessazione della sovranità italiana nei territori sui quali è cessata la sovranità stessa per effetto del Trattato di pace e che dopo l'8 settembre 1943 si siano allontanati e non possono farvi

ritorno in conseguenza della situazione politica.

Sono considerati profughi ai sensi del n. 3 del precedente articolo 1 i cittadini rimpatriati dall'estero in conseguenza della guerra che non possano riespatriare per cause comunque derivanti da avvenimenti bellici o politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 del precedente articolo, i cittadini residenti all'interno dello Stato che, in dipendenza di eventi bellici abbiano dovuto abbandonare la propria residenza per distruzione o grave danneggiamento alla propria abitazione e non si trovino in condizioni di far ritorno alla località di residenza.

TITOLO II

ASSISTENZA DI PRIMO INTERVENTO

ART. 3.

Ai profughi di cui all'articolo 1 viene concessa un'assistenza di primo intervento nelle seguenti forme:

- a) ricovero in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle Amministrazioni interessate;
- b) sussidio giornaliero in denaro.

L'assistenza di cui al punto a) è concessa ai profughi che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio.

L'assistenza alloggiativa non può avere durata superiore ai diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Per i profughi rimpatriati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i diciotto mesi decorrono dalla data del rimpatrio. Il sussidio di cui al punto b) è concesso a tutti i profughi di cui al precedente articolo 1 anche se fruanti di assistenza alloggiativa.

Tale sussidio è fissato nella misura di lire 160 giornaliero a persona ed ha la durata massima di un anno, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge. Per i profughi rimpatriati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'anno decorre dalla data del rimpatrio.

Il sussidio non spetta ai profughi ricoverati in istituti pubblici di assistenza e beneficenza.

Il sussidio di cui al precedente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione, né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i

sussidi aventi diverso titolo risultano nel loro complesso di misura inferiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di esso dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli minori a suo carico.

ART. 4.

Sempreché sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 1 che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 15.000, oltre a lire 1.000 per ogni persona di famiglia a carico in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dall'articolo 3.

Ai profughi di cui al precedente comma sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco di confine al centro di raccolta o al comune di elezione.

ART. 5.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, deve essere tenuto conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questo o dei componenti il nucleo familiare a suo carico, di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle esigenze della vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire o rinnovare, entro tre mesi dall'applicazione delle presenti disposizioni, i necessari accertamenti.

Qualora l'accertamento di cui al precedente comma venga compiuto oltre il termine ivi stabilito, i dirigenti degli uffici centrali e periferici, dai quali sia dipeso il ritardo,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme che siano state erogate, senza che sussistesse lo stato di bisogno. La Corte dei conti, su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione stessa promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai sensi degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

ART. 6.

Sono motivi di cessazione immediata del sussidio:

- a) la cessazione dello stato di bisogno;
- b) la mancata richiesta di iscrizione negli uffici provinciali del lavoro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dal rimpatrio, qualora questo avvenga posteriormente, o la mancata frequenza dei corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 19, ove questi esistano ed ai quali i profughi siano stati ammessi;
- c) il rifiuto di collocamento al lavoro.
- d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualità di profugo nei confronti di coloro che abbiano richiesto il riconoscimento della qualità stessa per le condizioni previste dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, o dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Nel caso di dimissione o di abbandono volontario non giustificato dal lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

ART. 7.

All'assistenza prevista negli articoli precedenti provvedono:

- a) il Ministero dell'Africa italiana, in favore dei profughi di cui al n. 1 dell'articolo 1;
- b) il Ministero dell'interno, in favore delle altre categorie di profughi indicate nell'articolo 1.

ART. 8.

Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti è concessa ai profughi in istato di bisogno l'assistenza sanitaria mediante ricoveri negli ospedali convenzionati di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre

1945 e 20 gennaio 1947, nonché assistenza farmaceutica.

La spesa farà carico all'Amministrazione cui compete l'assistenza del profugo.

TITOLO III

SOCCORSI DI STABILIMENTO

ART. 9.

Ai profughi fruanti di assistenza alloggiativa o del solo sussidio giornaliero e che rinunzino all'assistenza stessa, sarà corrisposto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 50.000 pro-capite.

Ai profughi che fruiscono di entrambe le forme di assistenza di cui al precedente articolo 3 in aggiunta al premio di primo stabilimento di lire 50.000, verrà corrisposta, all'atto delle dimissioni, una integrazione nella misura di lire 6.000 *pro-capite* per ogni mese ancora mancante al compimento del periodo massimo di 18 mesi previsto dall'articolo 3 della presente legge.

I profughi che abbiano avuto il premio di primo stabilimento non potranno essere successivamente ammessi a nessuna delle forme di assistenza prevista dalla presente legge.

ART. 10.

Degli alloggi che saranno costruiti a termini dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, un'aliquota non inferiore al 15 per cento dovrà essere riservata ai profughi ferme restando le precedenzae fissate nello stesso articolo 10 a favore dei profughi stessi.

La stessa aliquota di almeno il 15 per cento dovrà essere riservata, in favore dei profughi, da parte degli enti od istituti costituiti per la costruzione di case popolari col concorso statale per gli alloggi da costruirsi dopo il 1° luglio 1950.

Ai prefetti delle singole province ove si costruiscono alloggi ai sensi dei precedenti commi è demandato il diritto di controllo per accertare il numero degli alloggi costruiti, ai fini della determinazione dell'aliquota da assegnarsi ai profughi.

L'assegnazione ai profughi degli appartamenti disponibili sarà effettuata da una commissione di tre o cinque membri nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario della prefettura di grado non inferiore all'8°, ivi incluso un rappresentante dei profughi.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Qualora gli alloggi disponibili nell'aliquota sopraindicata non siano stati assegnati, in tutto o in parte, entro quattro mesi dalla data in cui sono stati posti a disposizione per l'assegnazione, gli alloggi stessi ritornano alla libera disponibilità dell'ente costruttore.

ART. 11.

Per la costruzione di case popolari, da riservarsi esclusivamente ai profughi, e da assegnarsi agli stessi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni: affidando all'U. N. R. R. A-cases nell'ambito delle sue attribuzioni l'esecuzione delle relative opere.

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1950-51;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1951-52;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1952-53;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1953-54.

Per l'assegnazione delle case suddette valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al precedente articolo 10.

ART. 12.

Per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società, costituite esclusivamente tra profughi, che, ai sensi del testo unico, 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, e della legge 2 luglio 1949, n. 408, costruiscano case popolari, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della citata legge 2 luglio 1949, n. 408:

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1950-51;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1951-52 ;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1952-53 ;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1953-54.

ART. 13.

Per l'esecuzione di opere di bonifica agraria riservata agli enti, società e cooperative, costituiti esclusivamente tra profughi, il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a stanziare le seguenti somme a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo

5 marzo 1948, n. 121, articolo 9, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242 e con la legge 23 aprile 1949, n. 165:

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1950-51;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1951-52;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1952-53;

lire cinquecento milioni nell'esercizio 1953-54.

ART. 14.

Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato od enti locali sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente articolo 1.

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sull'osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 15.

Agli artigiani profughi, in stato di bisogno, singoli o costituiti in cooperativa che per intraprendere la propria attività non abbiano i mezzi sufficienti all'acquisto degli strumenti di lavoro indispensabili, può essere concesso un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa occorrente.

Tale contributo, da corrispondersi sotto forma di sussidio straordinario, non potrà comunque superare l'ammontare massimo di lire 100.000.

I profughi che beneficeranno del contributo di cui sopra, potranno continuare a godere del sussidio in denaro di cui al precedente articolo 3 per non oltre quattro mesi dalla concessione del contributo.

ART. 16.

I profughi che intendano riprendere, nei comuni di residenza in Italia, la stessa attività artigiana, o commerciale, già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte delle autorità competenti al rilascio, la concessione della relativa licenza di esercizio, ove questa sia prescritta dalle vigenti leggi o regolamenti.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 17.

Ai profughi che intendano emigrare od ottengano il permesso di ritornare in Africa o negli altri luoghi di provenienza dall'estero e siano in possesso dei regolari passaporti, è concesso, in aggiunta al premio di primo stabilimento di cui al precedente articolo 10, ove ne abbiano diritto, un contributo nella misura del 50 per cento del costo del biglietto di viaggio, calcolato sulla base della tariffa più economica.

Tale contributo sarà corrisposto sotto forma di sussidio straordinario.

ART. 18.

Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

La iscrizione presso gli uffici provinciali del lavoro, nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza.

Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio è però determinata in relazione al luogo del ricovero.

ART. 19.

I lavoratori profughi che frequenteranno i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista dall'articolo 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 20.

I profughi, assistiti ai sensi della presente legge, che abbiano in corso pratiche per il risarcimento di danni di guerra, hanno titolo di precedenza nella liquidazione dei danni stessi.

ART. 21.

Ai figli a carico dei profughi è concessa, perdurando lo stato di bisogno del capofamiglia e fino al compimento della maggiore

età, l'esenzione da ogni tassa d'iscrizione, di frequenza e di esame nelle scuole pubbliche, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 22.

I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi ai benefici previsti dalla legge stessa, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rimpatrio, domanda in carta libera al Ministero dell'Africa o al Ministero dell'interno o agli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica a seconda della categoria di profughi cui essi appartengono.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

ART. 23.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai militari e ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

ART. 24.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 11 e 12, saranno a carico dei bilanci del Ministero dell'Africa italiana per l'assistenza concessa ai profughi di cui al n. 1 dell'articolo 1, e del Ministero dell'interno per l'assistenza concessa alle altre categorie di profughi ivi indicate.

Le spese saranno imputate al capitolo 45 della spesa del bilancio del Ministero dell'Africa italiana ed ai capitoli 132 e 136 del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1950-51 ed ai capitoli corrispondenti dei relativi bilanci degli esercizi successivi.

Le spese per il funzionamento degli alloggiamenti per profughi sono a carico del Ministero dell'interno.

ART. 25.

Per il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge i Ministeri interessati si serviranno dell'organizzazione degli Enti comunali di assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli E. C. A. dalle competenti prefetture alle quali i Ministeri interessati periodicamente li accrediteranno.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 26.

I profughi che furono liquidati in conseguenza della legge 1° marzo 1949, n. 51, le cui norme furono modificate dalla legge 1° agosto 1949, n. 453, hanno il diritto, trascorsi sei mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione, di fare domanda per essere riammessi — provato il loro stato di bisogno — ai benefici consentiti dalla presente legge.

ART. 27.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni agli stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate per l'applicazione della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28.

Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1° agosto 1949, n. 453, la legge 1° marzo 1949, n. 51 e la legge 5 gennaio 1950, n. 1, sono abrogate.

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950.